

1.4 CONSERVAZIONE FONDI – D.A.R. – PERENZIONE – REISCRIZIONE IN BILANCIO

Indice:

- a. I residui
- b. La conservazione fondi
- c. D.A.R.
- d. Perenzione
- e. Richiesta di pagamento
- f. Reiscrizione in bilancio – procedure e attività di controllo
- g. Normativa di riferimento

Nell'ambito della Contabilità di Stato, una particolare attenzione è posta su alcuni Istituti che sono precipui di detto Ordinamento contabile, e che non hanno alcuna visibilità in altri sistemi di contabilità. Il riferimento è alla cosiddetta “Conservazione fondi”, ai “D.A.R. (Decreto Accertamento Residui)”, alla “Perenzione” e alla “Reiscrizione in bilancio”.

a. I residui

I *residui* sono determinati al momento della chiusura dell'anno finanziario, e sono iscritti nel rendiconto generale.

Derivano da *entrate accertate* non ancora *riscosse* e *spese impegnate* ma non ancora *pagate* e, sono riportati nella contabilità dell'esercizio successivo, ma tenuti distinti dalle somme attinenti alla competenza del nuovo esercizio finanziario. In pratica coesistono due *gestioni finanziarie*:

- una relativa alle somme previste per l'anno finanziario in corso (*gestione di competenza*);
- una concernente esclusivamente la riscossione ed il pagamento dei residui (*gestione dei residui*).

I residui sono riportati nella contabilità degli esercizi successivi fino a quando non sono eliminati. Il tempo di mantenimento dei residui in bilancio varia a seconda della *natura* degli stessi.

Infatti per quanto concerne i residui attivi, essi vengono mantenuti in bilancio fino a quando non vengono riconosciuti di *dubbia* o *difficile esigibilità* ovvero *assolutamente inesigibili*. Bisogna distinguere:

- *nel primo caso*, passano al patrimonio dello Stato e vengono iscritti nei registri contabili del demanio, che provvederà agli ultimi tentativi di riscossione (art. 264 R.C.G.S.);
- *nel secondo caso*, vengono eliminati dalle scritture contabili con decreto ministeriale, dopo che sia stato esperito l'apposito procedimento. Tali decreti sono registrati dalla Corte dei Conti (art. 265 R.C.G.S.) .

I residui passivi si determinano in presenza di *spese già impegnate e non ancora ordinate ovvero ordinate ma non ancora pagate* e, pertanto, sono la rappresentazione dei debiti dello Stato nei confronti di terzi.

Le spese previste in bilancio per le quali non si è ancora avuto l'impegno al termine dell'esercizio finanziario generano i *residui di stanziamento*, i cosiddetti *residui di lettera F*

Detti residui afferiscono a spese già stanziare per le quali non è stata ancora delineata la figura del creditore. La formazione di questo tipo di residui è prevista solo per i capitoli di spesa in conto capitale e per alcune particolari tipologie di spese correnti oggetto di norme specifiche.

Per i residui, negli anni successivi a quelli in cui si sono formati, si potranno verificare le fasi della riscossione e del versamento, nel caso dei residui attivi, o della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento in caso di residui passivi.

b. La conservazione fondi

L'art.36 – comma 2 - del R.D. n. 2440/1923 (e successive modificazioni e integrazioni), prevede che, i *residui di lettera F* afferenti a spese in conto capitale, possono essere mantenuti in bilancio non oltre l'esercizio successivo a quello di stanziamento; tale termine è prorogato di un anno nel caso in cui, gli stanziamenti non siano iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente.

Se non impegnati, i residui di stanziamento diventano economie alla chiusura dell'esercizio successivo al loro stanziamento. Stessa disciplina si applica ai residui di stanziamento di parte corrente per i casi previsti dalla normativa vigente.

La *conservazione fondi* è l'operazione con la quale, a fine esercizio si procede a riportare al nuovo esercizio i residui di stanziamento (residui di lettera-F).

La procedura di conservazione deve essere motivata e attivata dai dirigenti responsabili delle amministrazioni sottoposte al controllo della RTS tramite il SICOGE e, dopo i controlli di rito, validata dalla stessa RTS tramite il Sottosistema SPESE del SIRGS.

c. D. A. R.

Con apposita circolare annualmente la RGS-IGF/IGB fornisce le indicazioni necessarie per la determinazione dei residui passivi dell'esercizio finanziario in chiusura.

L'art. 275 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 (RCGS) prevede che, gli UCB e le RTS provvedano ad accertare le somme da iscrivere quali residui nel conto consuntivo ed a compilare apposita dimostrazione da allegare ai decreti ministeriali con i quali si autorizza, ai sensi dell'art. 53 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 (LCGS), la conservazione in conto residui delle somme impegnate nell'esercizio scaduto. Tale dimostrazione attiene alle somme:

- a) relative ad ordini di accreditamento di cui è stato chiesto il trasporto ai sensi dell'articolo 61-bis della Legge di Contabilità Generale dello Stato;
- b) riferibili a rate di spese fisse rimaste insolute alla data del 31 dicembre, le quali devono essere determinate operando la differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti;
- c) che trovano riscontro in formali, documentati provvedimenti dell'Amministrazione interessata, regolarmente impegnate;
- d) concernenti gli ordinativi trasportati su ordini di accreditamento di contabilità ordinaria per i quali non è consentito il trasporto, in quanto riguardanti spese di parte corrente, nonché quelle corrispondenti ad impegni assunti da funzionari delegati, per i quali non è stato disposto il relativo pagamento entro la chiusura dell'esercizio finanziario e rilevabili dagli elenchi modelli 62 C.G.;
- e) riferibili a spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione ovvero pagate dagli Uffici postali, alle vincite al lotto, a quelle dovute in corrispondenza degli accertamenti d'entrata, nonché ad ogni altra spesa rimasta da pagare al termine dell'esercizio, non compresa tra quelle innanzi indicate;
- f) riferibili ai residui di stanziamento da conservare ai sensi dell'art. 36, comma 2, della Legge di Contabilità Generale dello Stato, nel testo vigente per effetto dell'art. 1, comma 33-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

L'ammontare dei residui passivi, per ogni capitolo di bilancio, è determinato con *decreto ministeriale (D.A.R.)* registrato alla Corte dei conti. Il Decreto di Accertamento dei Residui ha natura di atto ricognitivo, nel senso che opera una ricognizione di tutte le somme che alla fine di ogni esercizio finanziario la P.A. è obbligata a mantenere nelle proprie scritture in base alle varie motivazioni descritte nell'articolo 275 del R.C.G.S.

I decreti di accertamento dei residui (DAR), sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dall'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono assoggettati alla nuova procedura di controllo introdotta dall'art 33 del D.L. 24 giugno 2014,

n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha sostituito il comma 3, dell'art. 5, del D. L.gs 30 giugno 2011, n. 123.

Le predette norme prevedono che, a far data dal 25 giugno 2014 gli atti soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti, devono essere inviati dalle Amministrazioni agli uffici della Corte dei conti, per il controllo di legittimità, e contestualmente agli Uffici centrali del bilancio (UCB) o alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS), per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Gli UCB e le RTS, tenuti ad accertare le somme da conservare come residui ai sensi dell'art. 53 della legge di contabilità generale dello Stato e dell'art. 275 del relativo regolamento, forniscono alle Amministrazioni di riferimento, in via istruttoria, i prospetti dimostrativi da allegare ai DAR, nonché ogni altro elemento utile all'adozione dei decreti medesimi.

Le Amministrazioni, quindi, redigeranno i DAR inviandoli in originale, unitamente alla documentazione giustificativa, ai competenti uffici della Corte dei conti e ne trasmetteranno altresì una copia conforme all'originale agli UCB ed alle RTS di riferimento.

d. Perenzione

La "perenzione" amministrativa è un istituto caratteristico della contabilità pubblica, secondo il quale i residui passivi che non sono pagati entro un certo tempo, a partire dall'esercizio a cui si riferiscono, vengono eliminati dalle scritture finanziarie del Bilancio dello Stato e iscritti nelle passività del Conto del Patrimonio.

In particolare, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 2440/1923 (L.C.G.S.), la perenzione si configura come un'eliminazione contabile, ovvero una cancellazione dalle scritture di una partita debitoria. Detta norma, infatti, stabilisce che i residui *delle spese correnti* e delle *spese in conto capitale* non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento (*residui di lettera c*) si intendono perenti agli effetti amministrativi (termine così modificato dalla L.111/2011.).

Per le spese da corrispondere in annualità, il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello d'iscrizione in bilancio di ciascun limite d'impegno.

Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi, qualora il creditore ne richieda il pagamento (purché non sia trascorso il periodo di «prescrizione» giuridica del suo diritto), con prelevamento dagli appositi "*fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese di parte corrente*" e "*fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale*", entrambi istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (artt. nn. 26 e 27 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196)

I residui che si riferiscono alle spese in conto capitale, relativi ad importi che lo Stato sia tenuto a pagare per contratto o come compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il corrispondente stanziamento), si intendono perenti agli effetti amministrativi.

Quello della "perenzione" è un istituto amministrativo che non arreca alcun danno al creditore che, anche se è avvenuta la cancellazione dell'importo dovutogli, può avanzare richiesta di pagamento provocando la reinscrizione in bilancio del suo credito.

La perenzione amministrativa non va confusa, nella sua natura e nei suoi effetti con *la prescrizione estintiva*. Quest'ultima, infatti, comporta, in base alle norme del Codice Civile, la perdita del diritto a percepire la somma non riscossa entro un dato termine (ad esempio, gli interessi - compresi quelli del debito pubblico - si prescrivono in cinque anni).

e. Richiesta di pagamento

Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento, formulata giusta il disposto dell'art. 2 del D.P.R. 24 aprile 2001, n.270 (Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti), attinente a residui passivi perenti, l'amministrazione competente comunica agli interessati il nominativo del responsabile del procedimento medesimo. Entro i successivi quindici giorni il responsabile comunica l'accertamento di infondatezza sostanziale o la necessità di integrazioni formali della richiesta, nonché il termine per provvedervi.

Per i residui passivi perenti in conto capitale l'amministrazione accerta l'effettiva assunzione da parte dello Stato dell'obbligo di pagare l'importo richiesto per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture, eseguiti.

Accertata la fondatezza della richiesta, il responsabile del competente ufficio di livello dirigenziale generale richiede all'amministrazione del M.E.F., la reiscrizione in bilancio delle risorse occorrenti mediante trasferimento di somme dai fondi di riserva speciali, previsti dall'art. 27 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, al capitolo di provenienza dell'amministrazione competente, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da registrare alla Corte dei Conti e che riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa.

In caso di soppressione del capitolo di provenienza, le somme trasferite dai fondi di riserva generale sono assegnate, in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilità.

Il 17 luglio 2011 è entrata in vigore la legge 15.07.2011 n. 111 “conversione in legge con modificazioni del D.L. 06.07.2011 n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, che all'art. 10, comma 11, prevede l'obbligo per gli UCB e le RTS di verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata che, ai sensi della legge di contabilità (art 34, comma 2, L 196/2009) deve a esso sottostare, identificando l'atto o il contratto da cui consegue l'obbligo dello Stato e il conseguente diritto dei terzi.

La L.111/2011 ha modificato i termini di perenzione dei residui e della procedura di ricognizione annuale degli stessi, e ha abrogato norme che dispongono la conservazione in deroga dei residui di stanziamento. Il termine di perenzione dei residui passivi propri di conto capitale e di alcuni residui passivi di parte corrente, è stato ridotto da tre a due anni. relativo stanziamento, i residui di spese Ulteriori modifiche sono state apportate alle modalità di quantificazione dell'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare a seguito di apposito programma di ricognizione, e alle modalità di successivo utilizzo (art. 3, commi 37,38, 39, L.F. 244/2007).

f. Reiscrizione in bilancio – procedure e attività di controllo

1. A seguito della richiesta del creditore l'amministrazione produce all'UCB/RTS competente apposita e documentata nota di richiesta di reiscrizione dei fondi perenti (quattro copie).
2. Solo in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate che costituiscono un credito certo e liquido è possibile avviare la procedura di reiscrizione della somma perenta. Pertanto occorre verificare che giusta il disposto dell'art. 34 – comma 2- della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, le somme da reinscrivere in bilancio siano riferibili ad importi per i quali lo Stato abbia assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso d'opere prestate o di lavori eseguiti.
3. Espletati i controlli di rito, la RTS provvede ad apporre il visto che riconosce il credito dei terzi, e la relativa disponibilità sull'impegno assunto.
4. Trasmissione con lettera, all'Ufficio emittente, di due copie della predetta nota. Il predetto Ufficio provvederà alla trasmissione della nota di richiesta all'UCB.
5. L'UCB appena ricevuta la richiesta, e fatti gli opportuni controlli (verifica della disponibilità sull'impegno perente), provoca l'emissione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (residui di parte

corrente) e dal fondo speciale (residui di conto capitale) e la contestuale assegnazione al capitolo di bilancio di pertinenza dell'Amministrazione richiedente.

6. A seguito del predetto decreto di prelevamento, l'Amministrazione centrale dispone l'assegnazione, mediante Decreto Dirigenziale, in termini di competenza e cassa delle somme reiscritte.
7. La RTS acquisisce la stampa "impegni reiscritti in bilancio" dal Sottosistema SPESE del SIRGS.
8. La procedura prevede, a questo punto, la fase di impegno e del successivo pagamento attivata dall'Amministrazione richiedente tramite il SICOGE.

g. Normativa di riferimento

- ✓ Articoli 264, 265 e 275 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (R.C.G.S);
- ✓ Articoli 36 e 53 del R.D. 18 novembre 1924 (L.C.G.S);
- ✓ Legge n. 94/1997;
- ✓ D.lgs. n 279/1997;
- ✓ D.P.R. 24 aprile 2001, n.270
- ✓ D.L. n. 194/2002 convertito in Legge n. 246/2002;
- ✓ Art.3 comma 37,38, 39, L.F. n.244/2007;
- ✓ Articoli 26,27 e 34, comma 2 della L. 196/2009;
- ✓ D.L. n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011;
- ✓ Legge 14 gennaio 1994 n. 20.